

## NORMATIVA EUROPEA SUGLI AIUTI DI STATO

*VADEMECUM SULL'APPLICAZIONE NEGLI AVVISI PUBBLICI DELLA REGIONE LAZIO  
DELLA NORMATIVA EUROPEA SUGLI AIUTI DI STATO (DI CUI AI REGOLAMENTI (UE) «DE  
MINIMIS», AI REGOLAMENTI (UE) DI ESENZIONE E AI QUADRI TEMPORANEI)*

*Ver. 2 del 14 luglio 2023*



REGIONE  
LAZIO

## Breve introduzione

Il presente documento è stato redatto al fine di uniformare la comunicazione regionale nell'ambito degli Avvisi pubblici, segnatamente per quanto riguarda i regimi di aiuto previsti.

Si tratta di un agile vademecum finalizzato, da un lato, ad adottare un lessico unitario e formalmente corretto rispetto alla Disciplina europea sugli aiuti di Stato e, dall'altro, a fornire un'indicazione circa il contenuto minimo indispensabile perché gli Avvisi siano conformi a tale Disciplina.

Il vademecum riporta la disciplina di cui alle seguenti norme:

- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel **settore agricolo** (GU L 352 del 24.12.2013)
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei **settori agricolo e forestale** e nelle zone rurali (GU L 327 del 21.12.2022)
- Regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel **settore della pesca e dell'acquacoltura** (GU L 190 del 28.06.2014)
- Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della **pesca e dell'acquacoltura** (GU L 327 del 21.12.2022)
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli **aiuti «de minimis»** (GU L 352 del 24.12.2013)
- Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono **servizi di interesse economico generale** (GU L 114 del 26.04.2012)
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.06.2014)
- Comunicazione Commissione Europea C(2020) 1863 final del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” (GU C 91 del 20.03.2020)
- Comunicazione Commissione Europea C(2022) 1890 final del 23.3.2022 “Quadro Temporaneo di crisi per misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” (GU C131 del 24.03.2022)

Il documento è suddiviso in cinque parti con un richiamo specifico, per ciascuna delle prime tre parti, al relativo allegato contenente la formulazione standardizzata di tre articoli da inserire negli Avvisi pubblici che prevedono aiuti in «de minimis» e aiuti in esenzione. La quarta e la quinta parte contengono una formula da inserire in applicazione di un regime ai sensi di un Quadro Temporaneo.

Si rammenta che il richiamo ai testi deve intendersi al “testo in vigore”, o “testo consolidato”, così come risultante dal registro della normativa comunitaria (<https://eur-lex.europa.eu>) anche se il riferimento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea di pubblicazione -GU- è invece solitamente riferito al testo storico.

## Parte I

### SETTORE AGRICOLO

#### Aiuti «de minimis»

Il Regolamento vigente che disciplina gli aiuti «de minimis» nel settore agricolo è il seguente:

**Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013)<sup>1</sup>**

Riferimento alla norma. Il riferimento al Regolamento in oggetto deve essere fatto riportandolo (almeno la prima volta) per esteso.

Campo di applicazione. Negli avvisi è opportuno richiamare quanto riportato all'articolo 1 "Campo di applicazione" paragrafi 2 e 3 secondo il modello proposto nell'allegato I al presente documento.

Cumulo. È inoltre necessario indicare i limiti di cumulo secondo quanto riportato all'art. 5 "Cumulo" e proposto secondo la formula riportata nell'allegato I al presente documento.

Applicabilità. Il Regolamento si applica fino al 31 dicembre 2027.

#### Aiuti in esenzione

Il Regolamento vigente che disciplina gli aiuti in esenzione nel settore agricolo è il seguente:

**Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 327 del 21.12.2022)**

Riferimento alla norma. Il riferimento al Regolamento in oggetto (indicato anche come *ABER - Agricultural Block Exemptions Regulation*) deve essere fatto riportandolo (almeno la prima volta) per esteso.

Ambito di applicazione. Negli avvisi è opportuno richiamare quanto riportato all'articolo 1 "Ambito di applicazione" secondo il modello proposto nell'allegato I al presente documento.<sup>2</sup> È necessario richiamare uno dei regimi di aiuto di cui alle sezioni del Capo III, in quanto ciascuno di essi rappresenta un regime di aiuto specifico.

Cumulo. È inoltre necessario indicare i limiti di cumulo secondo quanto riportato all'art. 8 "Cumulo" e proposto secondo la formula riportata nell'allegato I al presente documento.

Applicabilità. Il Regolamento si applica fino al 31 dicembre 2029.

<sup>1</sup> Modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019 (GU L 51 del 22.2.2019) e dal Regolamento (UE) 2022/2046 della Commissione del 24 ottobre 2022 (GU L 275 del 25.10.2022).

<sup>2</sup> Nei casi di cui all'art. 1 par.1 lett. da b) a f) del Reg. (UE) 2022/2472, gli aiuti possono essere concessi a prescindere dalla dimensione del beneficiario, fatte salve eventuali limitazioni previste dai Regolamenti che disciplinano i fondi utilizzati per il sostegno.

## Parte II

### SETTORE PESCA E ACQUACOLTURA

#### Aiuti «de minimis»

Il Regolamento vigente che disciplina gli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura è il seguente:

**Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014)<sup>3</sup>**

5

Riferimento alla norma. Il riferimento al Regolamento in oggetto deve essere fatto riportandolo (almeno la prima volta) per esteso.

Campo di applicazione. Negli avvisi è opportuno richiamare quanto riportato all'articolo 1 "Campo di applicazione", paragrafi 2 e 3, secondo il modello proposto nell'allegato II al presente documento.

Cumulo. È inoltre necessario indicare i limiti di cumulo secondo quanto riportato all'art. 5 "Cumulo" e proposto secondo la formula riportata nell'allegato II al presente documento.

Applicabilità. Il Regolamento si applica fino al 31 dicembre 2023.

#### Aiuti in esenzione

Il Regolamento vigente che disciplina gli aiuti in esenzione nel settore della pesca e dell'acquacoltura è il seguente:

**Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 327 del 21.12.2022)<sup>4</sup>**

Riferimento alla norma. Il riferimento al Regolamento in oggetto (indicato anche come *FIBER - Fishery Block Exemptions Regulation*) deve essere fatto riportandolo (almeno la prima volta) per esteso.

---

<sup>3</sup> Come modificato dal Regolamento 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti (GU L 414 del 09.12.2020) e, da ultimo, dal Regolamento 2022/2514 della Commissione del 14 dicembre 2022 recante modifica del Regolamento (UE) n. 717/2014 per quanto riguarda il suo periodo di applicazione (GU L 326 del 21.12.2022).

<sup>4</sup> Il Regolamento 651/2014 contempla lo specifico regime di aiuto per il settore pesca e acquacoltura di cui all'art. 30 "Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura".

Ambito di applicazione. Negli avvisi è opportuno richiamare quanto riportato all'articolo 1 "*Ambito di applicazione*, secondo il modello proposto nell'allegato II al presente documento.<sup>5</sup> È necessario richiamare uno dei regimi di aiuto di cui alle sezioni del Capo III, in quanto ciascuno di essi rappresenta un regime di aiuto specifico.

Cumulo. È necessario indicare i limiti di cumulo secondo quanto riportato all'art. 8 "*Cumulo*" e proposto secondo la formula riportata nell'allegato II al presente documento.

Applicabilità. Il Regolamento si applica fino al 31 dicembre 2029.

---

<sup>5</sup> Nel caso di cui all'art. 1, par. 2 del Reg. (UE) 2022/2473, l'aiuto può essere concesso a prescindere dalla dimensione del beneficiario, fatte salve eventuali limitazioni previste dai Regolamenti che disciplinano i fondi utilizzati per il sostegno.

## Parte III

### SETTORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA PARTE I E ALLA PARTE II

#### Aiuti «de minimis»

Il Regolamento vigente che disciplina gli aiuti «de minimis» nei settori diversi da quelli individuati nella Parte I e Parte II è il seguente:

**Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013)<sup>6</sup>**

7

Riferimento alla norma. Il riferimento al Regolamento in oggetto deve essere fatto riportandolo (almeno la prima volta) per esteso.

Campo di applicazione. Negli avvisi è opportuno richiamare quanto riportato all'articolo 1 "*Campo di applicazione*", secondo il modello proposto nell'allegato III al presente documento.

Cumulo. È necessario indicare i limiti di cumulo secondo quanto riportato all'art. 5 "*Cumulo*" e proposto secondo la formula riportata nell'allegato III al presente documento.

Applicabilità. Il Regolamento si applica fino al 31 dicembre 2023.

Il Regolamento vigente che disciplina gli aiuti «de minimis» alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG) è il seguente:

**Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.04.2012)<sup>7</sup>**

Riferimento alla norma. Il riferimento al Regolamento in oggetto (indicato anche come *SIEG – Servizi di interesse Economico Generale*) deve essere fatto riportandolo (almeno la prima volta) per esteso.

Campo di applicazione. Negli avvisi è opportuno richiamare quanto riportato all'articolo 1 "*Campo di applicazione*", secondo il modello proposto nell'allegato III al presente documento.

Cumulo. È necessario indicare i limiti di cumulo secondo quanto riportato all'art. 2 paragrafi 6 e 7 e proposto secondo la formula riportata nell'allegato III al presente documento

Applicabilità. Il Regolamento si applica fino al 31 dicembre 2023.

<sup>6</sup> Modificato dal Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 (GU L 215 del 7.7.2020).

<sup>7</sup> Modificato dal Regolamento (UE) 2018/1923 della Commissione, del 7 dicembre 2018 (GU L 31 del 10.12.2018) e dal Regolamento (UE) 2020/1474 della Commissione, del 13 ottobre 2020 (GU L 337 del 14.10.2020).



## Aiuti in esenzione

Il Regolamento vigente che disciplina gli aiuti in esenzione nei settori diversi da quelli individuati nella Parte I e Parte II è il seguente:

**Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.06.2014)<sup>8</sup>**

Riferimento alla norma. Il riferimento al Regolamento in oggetto (indicato anche come “Regolamento generale di esenzione per categoria”, “Regolamento generale di esenzione”, *GBER - General Block Exemptions Regulation*) deve essere fatto riportandolo (almeno la prima volta) per esteso.

Campo di applicazione. Negli avvisi è opportuno richiamare quanto riportato all’articolo 1 “*Campo di applicazione*”, secondo il modello proposto nell’allegato III al presente documento.<sup>9</sup> Si rammenta che gli articoli di cui al CAPO III rappresentano ciascuno un regime di aiuto e che il riferimento deve pertanto essere specifico al regime di aiuto che si intende attivare.

Cumulo. È necessario indicare i limiti di cumulo secondo quanto riportato all’art. 8 “*Cumulo*” e proposto secondo la formula riportata nell’allegato III al presente documento.

Applicabilità. Il Regolamento si applica fino al 31 dicembre 2026.

---

<sup>8</sup> Modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, (GU L 156 del 20.06.2017), dal Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2.07.2020 (GU L215 del 7.07.2020), dal Regolamento (UE) 2021/452 della Commissione del 15.03.2021 (GU L89 del 16.03.2021), dal Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione del 23.7.2021 (GU L 270 del 29.07.2021), dal Regolamento (UE) 2023/917 della Commissione del 4.5.2023 (GU L119 del 5.5.2023), dal Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23.6.2023 (GU L167 del 30.6.2023)

<sup>9</sup> Il Regolamento (UE) n. 651/2014 si applica anche al settore della pesca e acquacoltura nei casi di cui all’art. 1, par. 3 lett. a) e all’art. 30; si applica inoltre ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli nei casi di cui all’art. 1 par.3, lett. b); si applica ai settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli con le esclusioni di cui all’art. 1, par. 3, lett. c).

## Parte IV

# Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19

## Aiuti adottati ai sensi del Quadro Temporaneo

La Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19.03.2020 “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19*” e s.m.i, di seguito “*Quadro Temporaneo*”, indica a quali condizioni possono essere concessi determinati aiuti dagli Stati membri alle imprese a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE<sup>10</sup>. Si riferisce ad aiuti specifici, definiti e temporanei e non modifica normative preesistenti (come, ad esempio, i regimi «de minimis»).

Tali aiuti sono stati in parte notificati dallo Stato alla Commissione europea in data 20.05.2020 come «regime quadro» di cui al Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020, articoli da 54 a 60-bis e, in seguito alla decisione di compatibilità della Commissione europea C(2020) 3482 del 21.05.2020 è stato possibile per le Regioni, le Province Autonome gli altri enti territoriali e le Camere di Commercio attivare detti regimi di aiuto senza dover effettuare singole notifiche alla Commissione europea, rispettando il decreto statale e la decisione della Commissione. Tale possibilità è venuta meno a far data dal 30 giugno 2022 in quanto la Comunicazione C(2020) 1863 final non è stata ulteriormente prorogata per le misure di cui al «regime quadro»<sup>11</sup>, mentre resta in vigore sino al 31.12.2023 per le misure di cui alla Sezione 3.13 e 3.14 fermo restando che per poter attivare specifici regimi di aiuto ai sensi delle due misure ancora in vigore è necessario procedere con una notifica alla Commissione da parte dell’Amministrazione concedente.

## **Comunicazione Commissione Europea C(2020) 1863 final del 19.03.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19”.**

Riferimento alla norma. Il riferimento alla Comunicazione della Commissione in oggetto, al «regime quadro» e alla relativa decisione di autorizzazione della Commissione (C(2020) 3482 final del 21.05.2020), deve essere fatto riportandolo (almeno la prima volta) per esteso.

Cumulo. Le misure di aiuto temporaneo possono essere cumulate tra loro, conformemente alle disposizioni delle sezioni specifiche della Comunicazione. Le misure di aiuto temporanee possono essere cumulate con

<sup>10</sup> Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

<sup>11</sup> Si riportano di seguito gli emendamenti alla Comunicazione C(2020) 1863 final intervenuti e le relative decisioni della Commissione che autorizzano le conseguenti modifiche del regime -quadro: Comunicazione C(2020) 4509 del 26 giugno 2020 “*Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19*” Decisione C(2020) 6341 del 11.9.2020 - SA.58547; Comunicazione C (2020) 7127 del 13 ottobre 2020 “*Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19...*” Decisione C(2020)9121 del 10.12.2020 - SA.59655 e Decisione C(2020)9300 del 15 dicembre 2020 - SA.59655; Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 “*Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19...*” Decisione C( 2021)2570 del 9.4.2021 - SA.62495; Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 “*Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19...*” Decisione C( 2022)381 del 18.1.2022 - SA.101025; Comunicazione (2022/C 423/04) *Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19* del 7 novembre 2022.

gli aiuti previsti dai Regolamenti «de minimis»<sup>12</sup>o con gli aiuti previsti dai Regolamenti di esenzione per categoria<sup>13</sup>, purché siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo di tali Regolamenti.

Gli aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2 non sono cumulabili con gli aiuti concessi per lo stesso capitale di prestito sottostante di cui alla sezione 3.3 e viceversa. Gli aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2 e della sezione 3.3 possono essere cumulati per prestiti diversi, purché l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 25, lettera d) punto i) e punto ii) o al punto 27, lettera d) punto i) e punto ii) della Comunicazione.

Un beneficiario può beneficiare parallelamente di più misure ai sensi della sezione 3.2 e della sezione 3.3, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 25, lettere d), punto i) e punto ii) e al punto 27, lettere d), punto i) e punto ii) della Comunicazione.

Divieto di applicazione. Gli aiuti previsti dal Quadro Temporaneo non possono essere concessi a imprese che erano già in difficoltà (ai sensi del Regolamento generale di esenzione per categoria).<sup>14</sup> Ciò non si applica alle Microimprese o alle Piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del Regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Applicabilità. La Comunicazione - come recepita dal «regime quadro» - è applicabile agli aiuti concessi dopo la data del 1° febbraio 2020; si applica fino al 30 giugno 2022.

Le misure 3.13 e 3.14, che non rientrano tra le misure del «regime quadro», si possono applicare fino al 31 dicembre 2023, fatte salve le procedure di notifica.

#### Altre disposizioni

- la concessione degli aiuti sulla base della Comunicazione richiede il rispetto dei generali obblighi di trasparenza stabiliti dalla normativa in materia di aiuti di Stato nonché specifici adempimenti in materia di comunicazione e monitoraggio. Si precisa sul punto che le Amministrazioni e i Soggetti concedenti, per ogni singolo aiuto concesso ai sensi della Comunicazione, devono provvedere alla registrazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) in osservanza di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115.

- la Comunicazione può applicarsi retroattivamente agli aiuti concessi a partire dal 1° febbraio 2020.

- gli aiuti non devono superare le soglie massime per beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto da qualunque fonte proveniente. A tal fine le Amministrazioni e i Soggetti concedenti aiuti verificano il rispetto di tali massimali anche ricorrendo all'autocertificazione.

Resta ferma la possibilità per le Amministrazioni e i Soggetti interessati di istituire propri regimi di aiuti al di fuori del «regime quadro» di cui agli articoli da 54 a 60-bis del DL n.34/2020 sulla base del citato Quadro temporaneo a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 per le misure di cui alle Sezioni

<sup>12</sup>Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013; Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013; Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014; Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012.

<sup>13</sup>Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014; Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022; Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022;

<sup>14</sup> Si veda la definizione di «impresa in difficoltà» di cui all'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, cui rinviano l'art. 2, punto 59 del Regolamento (UE) 2022/2472 e l'art. 2, punto 29 del Regolamento (UE) 2022/2473.

3.13 e 3.14 tuttora vigenti e, conseguentemente, di procedere singolarmente a notificare alla Commissione europea gli interventi che si intendono attivare afferenti alle citate misure.



# QUADRO TEMPORANEO DI CRISI PER MISURE DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA A SEGUITO DELL'AGGRESSIONE DELLA RUSSIA CONTRO L'UCRAINA

## Aiuti adottati ai sensi del Quadro Temporaneo di crisi

La Comunicazione della Commissione C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022 *“Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”* e s.m.i. di seguito *“Quadro Temporaneo di crisi”*, introduce ulteriori misure di aiuto al fine di sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, anche qui avvalendosi della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato, ovvero basandosi sull'articolo 107 par. 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente deroghe al principio del divieto di aiuti di Stato nel caso in cui gli stessi siano volti a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro<sup>15</sup>.

Anche in questo caso le misure di aiuto consentite non sostituiscono, ma integrano gli altri strumenti di intervento pubblico consentiti in via ordinaria sulla base delle norme già vigenti sugli aiuti di Stato.

Tali aiuti sono stati in parte notificati dallo Stato alla Commissione europea come «regime quadro» di cui al Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0229251 del 20/5/2022 e alla decisione di compatibilità della Commissione europea C(2022) 3359 final del 18.05.2022.

Tale regime-quadro, valevole per il solo settore **agricolo, forestale, pesca e acquacoltura**, permette alle Regioni, alle Province Autonome, agli altri enti territoriali e alle Camere di Commercio di attivare detti regimi di aiuto senza dover effettuare singole notifiche alla Commissione europea, rispettando il decreto statale e la decisione della Commissione.

---

<sup>15</sup> Nel contesto dell'intervento di emergenza dell'Unione per far fronte ai prezzi elevati dell'energia derivanti dall'impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, misure eccezionali temporanee mirate nell'ambito del quadro per la politica di coesione per il 2014-2020 istituito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), mediante un uso flessibile delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di coesione, dovrebbero aiutare le piccole e medie imprese (PMI) particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia e le famiglie vulnerabili a coprire i costi energetici sostenuti e pagati, a decorrere dal 1° febbraio 2022. Tale sostegno è pienamente in linea con gli obiettivi del piano REPowerEU di cui al Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (GU L 261 del 7.10.2022). L'articolo 2 del Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il Regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE, contempla esplicitamente la possibilità di utilizzo del presente Quadro temporaneo di crisi per *Misure eccezionali per l'uso dei fondi a sostegno delle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia, delle famiglie vulnerabili e dei regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti* (introduzione dell'Articolo 25 ter al Regolamento (UE) n. 1303/2013).

- **Comunicazione Commissione Europea C(2022) 1890 final del 23.3.2022 “Quadro Temporaneo di crisi per misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (GU C131 del 24.3.2022).**

Riferimento alla norma. Il riferimento alla Comunicazione della Commissione in oggetto, al «regime quadro» che ha preso il numero SA.102896 e alla relativa decisione di autorizzazione della Commissione<sup>16</sup>, deve essere fatto riportandolo (almeno la prima volta) per esteso, come pure delle sue modifiche<sup>17</sup>

Cumulo. Le misure di aiuto temporanee di cui alla Comunicazione in oggetto possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai Regolamenti «de minimis»<sup>18</sup> o con gli aiuti previsti dai Regolamenti di esenzione per categoria<sup>19</sup>, purché siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo di tali Regolamenti; possono altresì essere cumulate con gli aiuti concessi nell’ambito del Quadro Temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19, a condizione che siano rispettate le relative norme sul cumulo di entrambe le comunicazioni.

Divieto di applicazione. Gli aiuti previsti non possono essere concessi ad imprese soggette alle sanzioni adottate dall’UE di cui alla Sez. 1.1 della Comunicazione, tra cui - ma non solo:

- a) persone, entità o organismi specificatamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;
- b) imprese possedute o controllate da persone entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’UE; oppure
- c) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’UE in quanto l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione

Applicabilità. La Comunicazione è applicabile agli aiuti concessi dopo la data del 1° febbraio 2022; si applica fino al 31 dicembre 2023.

Gli aiuti possono essere concessi ad imprese in difficoltà.

#### Altre disposizioni

-la concessione degli aiuti sulla base della Comunicazione richiederà il rispetto dei generali obblighi di trasparenza stabiliti dalla normativa in materia di aiuti di Stato nonché specifici adempimenti in materia di comunicazione e monitoraggio. Si precisa sul punto che le Amministrazioni e i Soggetti concedenti, per ogni singolo aiuto concesso ai sensi della Comunicazione, dovranno provvedere - in base ai settori di attività di riferimento - alla registrazione sul sito web del SIAN Sistema Informativo Agricolo Nazionale oppure dell’RNA

<sup>16</sup> Regime di aiuto SA.102896 (2022/N) di cui al Decreto Ministero Politiche agricole alimentari e forestali n. 0229251 del 20/5/2022 approvato con decisione della Commissione europea C(2022) 3359 final del 18 maggio 2022 riguardante le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione alla crisi ucraina.

<sup>17</sup> Si riportano di seguito gli emendamenti alla Comunicazione C(2020) 1863 final intervenuti e le relative decisioni della Commissione che autorizzano le conseguenti modifiche del « regime quadro» di cui ai DM n.0370386 del 26/8/2022 e n. 48570 del 31.1.2023: Comunicazione C(2022)5342 del 20 luglio 2022 “Modifica del Quadro Temporaneo di crisi per misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” Decisione della Commissione C(2022) 6039 del 18.8.2022 - SA.103965;

Comunicazione C(2022)7945 del 28 ottobre 2022 “Quadro Temporaneo di crisi per misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” Decisione C (2022) 9669 - SA.10591 del 16.12.2022. Il nuovo Quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato a seguito dell’aggressione della Russia all’Ucraina è stato adottato con la Comunicazione della Commissione del 9 marzo 2023 (C(2023) 1711 final, e da tale data sostituisce il quadro temporaneo di crisi Ucraina di ottobre 2022 (COM 2022/C 426/01).

<sup>18</sup>-Vedi nota 12

<sup>19</sup> Vedi nota 13

- Registro nazionale degli aiuti di Stato, in osservanza di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Soglie. Gli aiuti di cui al «regime quadro» non devono superare le soglie massime per beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto da qualunque fonte proveniente; a tal fine i Soggetti concedenti gli aiuti verificano il rispetto di tali massimali anche ricorrendo all'autocertificazione.

Gli aiuti non possono essere subordinati alla delocalizzazione di un'attività produttiva o di un'altra attività del beneficiario da un altro Paese situato all'interno del SEE (Spazio Economico Europeo) verso il territorio dello Stato membro che concede l'aiuto, indipendentemente dal numero di posti di lavoro effettivamente perduti nel luogo iniziale di stabilimento del beneficiario nel SEE.

Resta ferma la possibilità per le Amministrazioni e i Soggetti interessati di istituire propri regimi di aiuti al di fuori del «regime quadro» dello Stato di cui al Decreto Mipaaf forestali n. 0229251 del 20/5/2022 sulla base del citato Quadro temporaneo di crisi e, conseguentemente, di procedere singolarmente a notificare alla Commissione europea gli interventi che si intendono attivare e afferenti alle citate misure.



## Formule standardizzate da inserire negli avvisi pubblici

## SETTORE AGRICOLO

## Aiuti «de minimis» (Regolamento (UE) N. 1408/2013)

## Articolo N

## (Campo di applicazione)

1. Il presente Avviso è rivolto alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
2. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli svolge anche attività in altri settori che rientrano nel campo di applicazione di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 e/o al Regolamento (UE) n. 717/2014, il beneficiario garantisce con mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di eventuali altri aiuti «de minimis» concessi a norma dei Regolamenti sopra richiamati.

## Articolo N+1

## (Natura dell'aiuto e contributo erogabile)

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013).
2. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto/prestito agevolato/garanzia/altro *(indicare la modalità pertinente)* nella misura del *TOT % (indicare la percentuale)* dell'importo complessivo di spesa ammesso.
3. L'ammontare massimo del contributo richiesto da ciascun beneficiario, inteso come impresa unica ai sensi dell'art. 2, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1408/2013 non può superare i 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari e deve rispettare i massimali di cui all'articolo 3 del citato Regolamento.

## Articolo N+2

## (Cumulo)

1. Gli aiuti «de minimis» di cui al presente Avviso non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati in un Regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.



2. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un Regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.
3. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento 1408/2013 per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi per gli altri settori o attività a concorrenza del massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (200.000 euro oppure 100.000 euro per le imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi).
4. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento 1408/2013 per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» a favore di attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura concessi ai sensi del Regolamento 717/2014 a concorrenza del massimale di 30.000 euro di cui all'art. 3, paragrafo 2 dello stesso.



### Articolo N

#### (Ambito di applicazione)

1. Il presente Avviso è rivolto alle Microimprese, Piccole e Medie Imprese (PMI) attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli.<sup>20</sup>
2. Gli aiuti concessi ai sensi del presente Avviso sono concessi per attività che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, nella misura in cui tali aiuti sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi a favore di misure cofinanziate.

### Articolo N+1

#### (Natura dell'aiuto e contributo erogabile)

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse ai sensi dell'articolo *XY (indicare l'articolo di riferimento)* del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 327 del 21.12.2022).
2. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto/prestito agevolato/garanzia/altro (*indicare la modalità pertinente*) nella misura del *TOT % (indicare la percentuale ammissibile in base al regime di riferimento attivato)* dell'importo complessivo di spesa ammesso.
3. L'ammontare massimo del contributo concesso a ciascun beneficiario deve rispettare le intensità di aiuto e i costi ammissibili previsti dall'articolo *XY (indicare l'articolo relativo al regime di riferimento)* di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2022/2472.

### Articolo N+2

#### (Cumulo)

**NB.** *Si riproduce in questa sede una formulazione standard applicabile generalmente ad alcuni dei regimi previsti dal Regolamento 2022/2472. Le specifiche altre condizioni devono fare riferimento all'articolo 8 dello stesso Regolamento laddove disciplinanti fattispecie diverse*

1. Gli aiuti esentati ai sensi del presente Avviso non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal regime in esenzione di cui al presente Avviso.
2. Gli aiuti ai sensi del presente Avviso possono essere cumulati:

<sup>20</sup> Tenere presente che l'ambito di applicazione del Regolamento 2472/2022 prevede limitazioni specifiche per quanto riguarda i regimi di cui agli articoli 14, 15, 16, 18, 23 e da 25 a 31, 33, 34 e 35 che si applicano unicamente alle PMI attive nella produzione agricola primaria.

- a. con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b. con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati stabiliti dal regime in esenzione di cui al presente Avviso.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Tenere presente che gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi degli articoli 18, 19, 40 e 61 possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili; che gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente Regolamento o da un altro Regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione. Inoltre, tenuto conto delle molteplici previsioni, è opportuno verificare di volta in volta gli specifici limiti previsti dall'articolo 8 del Reg. (UE) 2472/2022.

## Formule standardizzate da inserire negli avvisi pubblici

## SETTORE PESCA E ACQUACOLTURA

## Aiuti «de minimis» (Regolamento (UE) N. 717/2014)

19

## Articolo N

## (Campo di applicazione)

1. Il presente Avviso è rivolto alle imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
2. Se un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura svolge anche attività in altri settori che rientrano nel campo di applicazione di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 e/o al Regolamento (UE) n. 1408/2013, il beneficiario garantisce con mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nel settore della pesca e dell'acquacoltura non beneficiano di eventuali altri aiuti «de minimis» concessi a norma dei Regolamenti sopra richiamati.

## Articolo N+1

## (Natura dell'aiuto e contributo erogabile)

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014).
2. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto/prestito agevolato/garanzia/altro *(indicare la modalità pertinente)* nella misura del *TOT % (indicare la percentuale)* dell'importo complessivo di spesa ammesso.
3. L'ammontare massimo di contributo richiesto da ciascun beneficiario, inteso come impresa unica ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 717/2014 deve rispettare i massimali di cui all'articolo 3 del citato Regolamento.

## Articolo N+2

## (Cumulo)

1. Gli aiuti «de minimis» di cui al presente Avviso non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se

tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati in un Regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

2. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un Regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.
3. Se un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura opera anche in uno o più dei settori o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente Regolamento per le attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi per altri settori o attività, a concorrenza del massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 pari a € 200.000,00 a condizione che sia garantita la separazione delle attività o la distinzione dei costi e che le attività esercitate nel settore della pesca e dell'acquacoltura non beneficino di aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
4. Se un'impresa opera sia nel settore della pesca e dell'acquacoltura sia in quello della produzione primaria di prodotti agricoli, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1408/2013 possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura a concorrenza del massimale previsto dal Regolamento (UE) n. 717/2014 a condizione che sia garantita la separazione delle attività o la distinzione dei costi e che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento (UE) n. 717/2014.



Articolo N

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Avviso è rivolto alle Microimprese, Piccole e Medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.

Articolo N+1

(Natura dell'aiuto e contributo erogabile)

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse ai sensi dell'articolo *XY (indicare l'articolo di riferimento)* del Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 327 del 21.12.2022).
2. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto/prestito agevolato/garanzia/altro *(indicare la modalità pertinente)* nella misura del *TOT % (indicare la percentuale ammissibile in base al regime di riferimento attivato)* dell'importo complessivo di spesa ammesso.
3. L'ammontare massimo del contributo concesso a ciascun beneficiario deve rispettare le intensità di aiuto e i costi ammissibili previsti dall'articolo *XY (indicare l'articolo relativo al regime di riferimento)* di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2022/2473.

Articolo N+2

(Cumulo)

1. Gli aiuti esentati di cui al presente Avviso non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal regime in esenzione di cui all'Articolo N+1 del presente Avviso.
2. Gli aiuti esentati di cui al presente Avviso possono essere cumulati:
  - a. con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
  - b. con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente Avviso.

## Formule standardizzate da inserire negli avvisi pubblici

## SETTORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA PARTE I E ALLA PARTE II

## Aiuti «de minimis» (Regolamento (UE) N. 1407/2013)

## Articolo N

## (Campo di applicazione)

1. Il presente Avviso è rivolto alle imprese operanti nel settore \_\_\_\_\_ (*indicare settore/i*) ad esclusione di quelle che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013)
2. Se un'impresa svolge anche attività in altri settori che rientrano nel campo di applicazione di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 e/o al Regolamento (UE) n. 717/2014, il beneficiario garantisce con mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma dello stesso.

## Articolo N+1

## (Natura dell'aiuto e contributo erogabile)

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013).
2. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo *a fondo* perduto/prestito agevolato/garanzia/altro (*indicare la modalità pertinente*) nella misura del *TOT* % (*indicare la percentuale*) dell'importo complessivo di spesa ammesso.
3. L'ammontare massimo del contributo richiesto da ciascun beneficiario, inteso come impresa unica ai sensi dell'art. 2 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 deve rispettare i massimali di cui all'articolo 3 del citato Regolamento.

## Articolo N+2

## (Cumulo)

1. Gli aiuti «de minimis» di cui al presente Avviso non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se

tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati in un Regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

2. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un Regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.



Articolo N

(Campo di applicazione)

1. Il presente Avviso è rivolto alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato.
2. Se un'impresa svolge anche attività in altri settori che non rientrano nel campo di applicazione di cui al Regolamento (UE) n. 360/2012, il beneficiario garantisce con mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 360/2012 non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto Regolamento.

Articolo N+1

(Natura dell'aiuto e contributo erogabile)

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.
2. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto/prestito agevolato/garanzia/altro *(indicare la modalità pertinente)* nella misura del *TOT % (indicare la percentuale)* dell'importo complessivo di spesa ammesso.
3. L'ammontare massimo del contributo richiesto da ciascun beneficiario deve rispettare i massimali di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 360/2012.

Articolo N+2

(Cumulo)

1. Gli aiuti «de minimis» di cui al presente Avviso non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati in un Regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
2. Gli aiuti «de minimis» di cui al presente Avviso possono essere cumulati con aiuti previsti da altri regolamenti «de minimis» fino al massimale di cui all'art.2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 360/2012.

Articolo N

(Campo di applicazione)

1. Il presente Avviso è rivolto alle imprese operanti nel settore \_\_\_\_\_ (*indicare settore/i*) ad esclusione di quelle che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (GU L 187 del 26.06.2014).
2. Se un'impresa svolge anche attività nei settori di cui all'art.1, c.3, lett. a), b) o c) del Regolamento (UE) n. 651/2014, questa garantisce con mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento non beneficiano degli aiuti in esenzione concessi a norma dello stesso.

Articolo N+1

(Natura dell'aiuto e contributo erogabile)

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi dell'articolo XY (*indicare l'articolo di riferimento*) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (GU L 187 del 26.06.2014).
2. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto/prestito agevolato/garanzia/altro (*indicare la modalità pertinente*) nella misura del TOT % (*indicare la percentuale ammissibile in base al regime di riferimento attivato*) dell'importo complessivo di spesa ammesso.
3. L'ammontare massimo di contributo richiesto da ciascun beneficiario deve rispettare le intensità di aiuto e i costi ammissibili previsti dall'articolo XY (*indicare l'articolo relativo al regime di riferimento*) di cui al Capo III del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Articolo N+2

(Cumulo)

1. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente Avviso non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti del regime applicato nel presente Avviso riferito all'articolo XY (*indicare l'articolo di riferimento*) del Regolamento (UE) n. 651/2014.
2. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili di cui al presente Avviso possono essere cumulati:
  - a. con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
  - b. con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente Avviso.

## Formule standardizzate da inserire negli avvisi pubblici

## Quadro Temporaneo

Per gli Avvisi rientranti nel «regime quadro» di cui al Decreto-Legge n.34 del 19.5.2020, articoli da 54 a 60-bis, autorizzato inizialmente con Decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21.05.2020.

Articolo N

(Natura dell'aiuto e contributo erogabile)

26

1. L'Amministrazione concedente (indicare il nome dell'Amministrazione) riconosce gli aiuti previsti dal presente Avviso secondo le previsioni di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19" e s.m.i. e nel rispetto del DL n. 34 /2020, articoli da 54 a 60-bis, che disciplina il relativo «regime quadro» e della Decisione della Commissione europea C(2020) 3482 che lo autorizza con il numero SA.57021. Il regime rispetta in particolare le condizioni previste negli articoli del citato DL (*indicare le sezioni della Comunicazione e gli articoli del DL pertinenti*)
  - Sez. 3.1. - Art.54 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali
  - Sez.3.2 - Art. 55 - Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese
  - Sez. 3.3 - Art. 56 - Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese
  - Sez. 3.6 - Art. 57 - Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19
  - Sez. 3.7 - Art. 58 - Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling
  - Sez.3.9 - Art. 59 - Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19
  - Sez. 3.10 - Art. 60 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19
  - Sez. 3.12 - Art. 60 bis - Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti
2. L'importo dell'aiuto è pari (*indicare la misura dell'aiuto in funzione del regime attivato*)

Articolo N+2

(Cumulo)

1. (*valutare se inserire il presente comma in funzione del regime attivato*) Gli aiuti di cui al presente Avviso possono essere cumulati con altri aiuti conformi al Quadro Temporaneo e di cui al DL n. 34/2020, articoli da 54 a 60-bis, conformemente alle disposizioni delle sezioni specifiche della Comunicazione.
2. Possono inoltre essere cumulati con gli aiuti previsti dai Regolamenti «de minimis» o con gli aiuti previsti dai Regolamenti di esenzione per categoria, purché siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo di tali Regolamenti.

3. *(a seconda della Sezione di riferimento del Quadro Temporaneo attivata e dei corrispondenti articoli del DL, prevedere i seguenti commi 3 e 4)* Gli aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2 - art.55 del DL 34/2020 - non sono cumulabili con gli aiuti concessi per lo stesso capitale di prestito sottostante di cui alla sezione 3.3 - art.56 del DL 34/2020 - e viceversa. Gli aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2 e della sezione 3.3 possono essere cumulati per prestiti diversi, purché l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 25, lettera d), punti da i) a iii) o al punto 27, lettera d), punti da i) a iii) della Comunicazione.
4. Un beneficiario può beneficiare parallelamente di più misure ai sensi della sezione 3.2 – art.55 del DL n. 34/2020 - e della sezione 3.3 – art.56 del DL n. 34/2020 -, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 25 lettera d), punti da i) a iii) e al punto 27, lettera d), punti da i) a iii) della Comunicazione.



## Formule standardizzate da inserire negli avvisi pubblici

## Quadro Temporaneo di Crisi

Per gli Avvisi rientranti nel «regime quadro» di cui al Decreto Mipaaf n. 229251 del 20.5.2022 autorizzato con Decisione della Commissione europea C(2022) 3359 final del 18.05.2022

## Articolo N

(Natura dell'aiuto e contributo erogabile)

1. L'amministrazione concedente (*indicare il nome dell'amministrazione*) riconosce gli aiuti previsti dal presente Avviso secondo le previsioni di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C(2022) 1890 final del 23.03.2022 "Quadro Temporaneo di crisi per misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e s.m.i., nel rispetto del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0229251 del 20/5/2022 che disciplina il relativo «regime quadro» e della Decisione della Commissione europea C(2022) ) 3359 final del 18.05.2022 che lo autorizza con il numero SA.102896, nonché delle successive Decisioni della Commissione che autorizzano le modifiche del «regime quadro» (Decisione C(2022) 6039 del 18.8.2022 aiuto SA.103965; Decisione C (2022) 9669 del 16.12.2022 aiuto SA.10591).
2. Il regime rispetta in particolare le condizioni previste nella Sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione Europea C(2022) 1890 final del 23.03.2022 e s.m.i. e nell'art. 2 del Decreto Mipaaf 0229251 del 20/05/2022 e s.m.i. "Aiuti di importo limitato".
3. L'aiuto è concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali, azzeramento o riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali, dei debiti nei confronti della pubblica Amministrazione (*indicare la modalità pertinente*) e non deve superare i massimali di cui all'art. 2 commi 2, 3 e 4 del Decreto Mipaaf. n. 229251 del 20/5/2022 e s.m. i.

## Art.N+1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Avviso è rivolto alle imprese che operano nel settore della produzione primaria, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE e di prodotti agroalimentari fuori dall'allegato I del TFUE, e nei settori forestale, della pesca e acquacoltura, nonché alle imprese che svolgono attività connesse all'attività agricola e forestale, della pesca e acquacoltura.

## Articolo N+2

(Cumulo)



1. Gli aiuti di cui al presente Avviso possono essere cumulati con gli aiuti previsti dai Regolamenti «de minimis»<sup>22</sup> o con gli aiuti previsti dai Regolamenti di esenzione per categoria<sup>23</sup> applicabili ovvero ABER<sup>24</sup>, FIBER<sup>25</sup> e GBER<sup>26</sup> purché siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo di tali Regolamenti; possono altresì essere cumulate con gli aiuti concessi nell'ambito del Quadro Temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19, a condizione che siano rispettate le relative norme sul cumulo di entrambe le comunicazioni.

---

<sup>22</sup> Vedi nota 12

<sup>23</sup> Vedi nota 13

<sup>24</sup> Regolamento (UE) 2022/2472

<sup>25</sup> Regolamento (UE) 2022/2473

<sup>26</sup> Regolamento (UE) n. 651/2014

